

I *postumi* della sentenza 10/2015 nei giudizi di merito: questioni di prospettive*

di Margherita Liguori**

(26 maggio 2016)

Sommario: 1. Considerazioni generali; 2. Il giudice *a quo* e la scelta del dilemma tra violazione dell'art. 101, 2° comma della Costituzione o violazione del giudicato costituzionale; 2.1. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia; 3. Il vantaggio per i giudici "non" *a quibus*; 4. Le conseguenze sulla tutela dei diritti: violazione del cd. giusto processo e violazione del diritto di difesa.

1. Considerazioni generali

Con la sentenza 10/2015 la Corte Costituzionale ha riaperto la questione relativa agli effetti temporali delle decisioni di accoglimento pronunciate in sede di giudizio di legittimità costituzionale¹, la cui soluzione nel senso della retroattività da molti è stata considerata come *ius receptum*².

I riferimenti normativi per inquadrare correttamente i problemi a essa connessi sono l'art. 136 della Costituzione, l'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1 (alla quale, stranamente, la Consulta, nella pronuncia che si sta analizzando, non fa alcun riferimento³) e l'art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87. In particolare, il riferimento all'articolo della Costituzione può considerarsi pleonastico, perché, di fatto, nulla aggiunge alla questione che si sta trattando: la Corte Costituzionale, infatti, nell'ultima parte del paragrafo 8 del considerato in diritto, si limita a riportare, parafrasando, quanto risulta dal testo dell'art. 136, cioè che la norma incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza di accoglimento. Determinante è l'art. 30, 3° comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui afferma che «le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»: esso prescrive l'inapplicabilità *generale* (sia nel giudizio *a quo* che in altri giudizi di merito non ancora definiti,

* Scritto sottoposto a *referee*.

¹ Si vedano gli atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 Novembre 1988 dal titolo "Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere".

² In questi termini anche: F. MODUGNO, *Considerazioni sul tema*, in atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 Novembre 1988 dal titolo "Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere", p. 13; M. LUCIANI, *La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte Costituzionale negli anni Novanta*, in atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 Novembre 1988 dal titolo "Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere", p. 107.

³ Come notato anche da A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it.

o meglio non esauriti) della norma di cui sia stata accertata l'incostituzionalità. La disposizione si salda alla l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, il cui art. 1 rinvia la definizione dei principali elementi del giudizio incidentale alla l. 11 marzo 1953, n. 87. Tale riferimento ha *costituzionalizzato*⁴ la disciplina introdotta con legge ordinaria, risolvendo i problemi sollevati successivamente all'introduzione del cd. emendamento Arata nel corso dei lavori svolti dai Costituenti (l'emendamento è stato infatti già allora in parte modificato con l'introduzione nell'art. 137 di un rinvio alla legge costituzionale)⁵.

Nella sentenza 10/2015, tuttavia, la Corte Costituzionale si attribuisce il potere di limitare l'efficacia delle proprie decisioni: potere del quale non vi è alcuna traccia nel quadro normativo brevemente tracciato. La Corte reputa questa operazione «*costituzionalmente necessaria* allo scopo di *contemperare tutti i principi e i diritti in gioco*, in modo da impedire “alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti ed a vantaggio di altri [...] garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali” (sentenza n. 264 del 2012). Essa consente, inoltre, al legislatore di provvedere tempestivamente al fine di rispettare il vincolo costituzionale dell'equilibrio di bilancio, anche in senso dinamico (...), e gli obblighi comunitari e internazionali connessi, ciò anche eventualmente rimediando ai rilevati vizi della disciplina tributaria in esame»⁶. In sintesi, la Corte non ha avuto scelta e ha dovuto procedere al bilanciamento della *regola* della retroattività (indicata nella pronuncia come principio generale⁷) con gli altri *principi* costituzionali in gioco, espressi negli artt. 2, 3, 53 e 81⁸ della Costituzione⁹, seppure nel rispetto «di due chiari presupposti:

⁴ In tal senso: G. VOLPE, *L'accesso alla giustizia costituzionale: le origini di un modello*, in R. ROMBOLI (a cura di) *Accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello*, Napoli Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, p. 31.

⁵ Per una digressione completa sulle vicende relative all'approvazione e alla modifica dell'emendamento Arata si rinvia a: R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano, 1985, pp. 21 e ss.

⁶ Corte Cost. sent. 10/2015, considerato in diritto n. 8, enfasi aggiunta.

⁷ Corte Cost. sent. 10/2015, considerato in diritto n. 7. Si veda in merito: R. BIN, *Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi*, in www.forumcostituzionale.it; R. ROMBOLI, *L'“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti*, in www.forumcostituzionale.it, in cui si sottolinea che tale classificazione non è quella esatta, dovendo parlarsi più correttamente di *regola*.

⁸ L'attuazione graduale dei principi costituzionali sulla base della necessaria copertura di nuove o maggiori spese ex art. 81, è stata prospettata da S. BARTOLE, *Elaborazioni dottrinali e interventi normativi per delimitare l'efficacia temporale delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale*, in “Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere”, atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 Novembre 1988, Milano, 1989, pp. 132 – 133, il quale sottolinea l'inopportunità dell'ingerenza del sindacato di costituzionalità sulle scelte in materia di finanza pubblica. Si desume l'inopportunità di questo tipo di intervento da parte della Consulta anche in V. ONIDA, *Considerazioni sul tema*, in “Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere”, atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 Novembre 1988, Milano, 1989 pp. 191 e ss., il quale prospetta il rinvio al legislatore per l'attenuazione degli effetti delle decisioni della Consulta,

l'impellente necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento e la circostanza che la compressione degli effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco»¹⁰.

Lasciando da parte l'analisi relativa alle possibili alternative alle quali avrebbe potuto far ricorso la Corte Costituzionale e tralasciando anche le osservazioni in merito al carattere eccessivamente *politico*¹¹ di questa pronuncia, che vede la Consulta interessarsi dell'*impatto macroeconomico*¹² della propria decisione¹³, il problema su cui si intende focalizzare l'attenzione è quello delle conseguenze di questa storica sentenza sull'attività dei giudici di merito.

Le prospettive oggetto di analisi sono tre: *a)* quella del giudice *a quo*; *b)* quella dei giudici "non" *a quibus*; *c)* quella delle parti del processo principale e degli altri soggetti sui quali si riflette la decisione della Corte Costituzionale.

Il tema non è privo di interesse, soprattutto ponendosi dal punto di vista del giudice *a quo*, chiamato, in sintesi, a effettuare una difficile scelta tra violazione dell'art. 30 della l. 11 marzo 1953, n. 87 e violazione del giudicato costituzionale. Con riferimento ai giudici "non" *a quibus* si evidenzia che, secondo il nostro sistema di giustizia costituzionale¹⁴, essi beneficiano della decisione, pur non avendo provocato l'incidente di costituzionalità, nella risoluzione delle controversie che richiedono l'applicazione (quindi, dopo la decisione di accoglimento della Consulta, la *non* applicazione) della norma dichiarata incostituzionale. Per le parti del processo principale, si pone, quindi, il

soprattutto in materie che devono essere lasciate alla discrezionalità dello stesso. Un richiamo all'art. 81, vecchio ultimo comma (oggi 3° comma) come principio limitativo dell'efficacia retroattiva anche in G. ZAGREBELSKY, *Il controllo da parte della Corte Costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d'incostituzionalità: possibilità e limiti*, in titolo "Effetti temporali delle sentenze della Corte Costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere", atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta il 23 e 24 Novembre 1988, Milano, 1989, p. 215.

⁹ In merito si rinvia al punto 8 del considerato in diritto della sentenza oggetto di analisi.

¹⁰ Corte Cost. sent. 10/2015, considerato in diritto n. 7.

¹¹ Per una breve analisi delle discussioni della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione relative alla natura del giudizio di legittimità costituzionale (politico o giurisdizionale) si veda: G. BISOGNI, *Teoria giuridica e giustizia costituzionale in Italia. Un profilo storico – filosofico*, Milano Mimesis, Quaderni del laboratorio di Kelsen, 2012; interessante in merito alla duplice - anzi triplice - natura del processo costituzionale si veda anche la relazione di G. ZAGREBELSKY, *Diritto processuale costituzionale?*, in "Giudizio a quo e promovimento del processo costituzionale" atti del Seminario svoltosi a Roma Palazzo della Consulta 13 e 14 Novembre 1989, Milano, 1990, pp. 106 e ss.

¹² Corte Cost. sent. 10/2015, considerato in diritto n. 8.

¹³ A differenza di quanto avviene, stranamente, considerando la posizione assunta con la sent. 10/2015, nella successiva sent. 70/2015, nella quale il riferimento al bilancio statale è del tutto marginale e le cui conseguenze sono decisamente più consistenti di quelle che sarebbero derivate dalla restituzione della cd. *Robin tax*.

¹⁴ In merito: C. ESPOSITO, *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia*, Relazione letta nel 1950 nel Congresso internazionale di diritto processuale di Firenze, in *La Costituzione italiana Saggi*, Padova 1954; V. ONIDA, *Considerazioni sul tema*, op. ult. cit., pp. 185 – 186.

problema di come tale decisione si rifletta sulla tutela dei diritti individuali sia nel caso di specie che, in generale, all'interno dell'ordinamento.

2. *Il giudice a quo e la scelta del dilemma tra violazione dell'art. 101, 2° comma della Costituzione o violazione del giudicato costituzionale*

Come evidenziato in dottrina, la decisione sulle modalità con cui operano le sentenze della Corte Costituzionale «*spetta inevitabilmente ai giudici comuni, poiché sono questi che provvedono all'applicazione della legge nei casi concreti*»¹⁵: sarà, quindi, l'autorità giudiziaria ad assumersi il difficile compito di risolvere le questioni sorte successivamente alla sentenza n. 10/2015.

Le possibilità di fronte alle quali si è trovato il giudice *a quo*, cioè la Commissione Tributaria provinciale di Reggio Emilia, per la pronuncia oggetto di analisi, sono due: o rispettare la pronuncia della Consulta, e quindi applicarla solo *pro futuro*, oppure (e in effetti così ha fatto) non osservare il giudicato costituzionale.

La prima alternativa determina, *ictu oculi*, la violazione dell'art. 30, 3° comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 per cui non è possibile dare applicazione a una legge dichiarata incostituzionale, neanche nei rapporti pendenti. Bisogna valutare se questa ipotesi integri altresì la violazione dell'art. 101, 2° comma della Costituzione per il quale «i giudici sono soggetti soltanto alla legge»: sembra scontato che l'obbligo di soggezione alla legge cessi di fronte a una legge incostituzionale. Il problema allora sussiste se la legge è stata *considerata* incostituzionale ma ciononostante se ne impone l'applicazione al giudizio *a quo nonostante* l'incostituzionalità.

Sembra profilarsi, cioè, uno iato tra la decisione della Corte e l'obbligo sancito dall'art. 101, comma 2, dal quale il giudice è sollevato solo nel caso in cui la legge sia dichiarata incostituzionale. Anzi, si può dire che la *ratio* del sindacato incidentale sia proprio quella che consente al giudice di liberarsi di una legge di cui sospetta l'illegittimità: «la via incidentale (...) ha inteso integrare in qualche misura il principio di soggezione del giudice alla legge, sollevando il medesimo da tale obbligo di osservanza allorché la legge si ponga in contrasto con i principi costituzionali»¹⁶.

D'altronde la Corte stessa ha affermato che «il diritto di ognuno ad avere per qualsiasi controversia un giudice e un giudizio verrebbe a svuotarsi dei suoi contenuti sostanziali se il giudice, il quale dubita della legittimità di una norma che dovrebbe applicare, si veda rispondere dalla autorità giurisdizionale cui è tenuto a rivolgersi, che effettivamente la norma non è valida, ma che tale invalidità non ha effetto nella controversia oggetto del giudizio principale, che dovrebbe quindi essere deciso con l'applicazione di una norma riconosciuta

¹⁵ V. ONIDA, *Considerazioni sul tema*, op. ult. cit., p. 187, enfasi aggiunta. In senso opposto: G. ZAGREBELSKY, *Il controllo da parte della Corte Costituzionale degli effetti temporali delle pronunce d'incostituzionalità: possibilità e limiti*, op. ult. cit., p. 211; si veda anche E. LAMARQUE, *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte Costituzionale*, in "Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione. Verso un controllo di tipo diffuso?", a cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi, in www.gruppodipisa.it, p. 204.

¹⁶ Così, testualmente, R. ROMBOLI, *L' "obbligo" per il giudice ...*, cit., p. 6.

illegittima»¹⁷. Da tale massima si può dedurre, che il rispetto della *motivazione* della sentenza n. 10 del 2015 si pone in palese contrasto anche con un altro principio costituzionale, enunciato dall'art. 24 Cost., che riconosce il diritto d'azione, frustrato dall'eventuale applicazione di una norma riconosciuta come incostituzionale: che è quanto avvenuto nel caso di specie.

L'alternativa che costringe il giudice ad applicare una legge riconosciuta come incostituzionale non sarebbe praticata, cioè, "*per amore della Costituzione*"¹⁸, dal momento che sarebbero *comunque* violate norme costituzionali, nella specie gli artt. 101, comma 2, Cost e 24 Cost. Non si comprende infatti come l'invocato "principio di legittimità costituzionale"¹⁹, che costituirebbe la «*eadem ratio* che sorregge e offre un senso ad un quadro irrimediabilmente contraddittorio»²⁰, non entri in contraddizione con se stesso, quando la Corte impone al giudice di applicare una legge incostituzionale *ab origine*. Contrariamente a quanto affermato in dottrina, neanche «il rispetto dell'esigenza di garanzia dell' "ordinata vita dello Stato"»²¹ giustifica la scelta compiuta dalla Corte nella sent. n. 10/2015. La contraddizione, derivante dal "maggior danno"²² arrecato dalla disapplicazione della legge incostituzionale, è in realtà *in re ipsa* e certamente non contribuisce a creare quell'*ordine* che sulla Costituzione deve fondarsi.

Neanche si potrebbe fare riferimento al problema legato al doppio circuito della legalità²³, dal momento che la Costituzione deve prevalere sempre e comunque: questo comporta che la soggezione del giudice prima che alla legge debba essere fatta nei confronti della Costituzione, intesa come "*higher law*"²⁴: è la stessa incidentalità del giudizio di costituzionalità «attuazione della subordinazione del piano della legalità a quello della costituzionalità»²⁵.

Tornando alle due opzioni tra le quali la Commissione Territoriale Tributaria ha dovuto effettuare la sua scelta, e in particolare alla prima cioè all'osservanza della pronuncia della Corte Costituzionale, risulta evidente il sacrificio imposto alla parte del giudizio *a quo*, soprattutto qualora, come nel caso della sentenza n. 10/2015²⁶, abbia sollecitato l'incidente di costituzionalità: infatti essa vedrebbe respingere la propria richiesta di rimborso dei tributi

¹⁷ Corte Cost. sent. n. 232/1989, considerato in diritto n. 4.2.

¹⁸ P. CARNEVALE, *La declaratoria di illegittimità costituzionale ...*, cit., p. 415, corsivo dell'autore.

¹⁹ P. CARNEVALE, op. et loc. ult. cit.

²⁰ P. CARNEVALE, op. et loc. ult. cit.

²¹ P. CARNEVALE, op. ult. cit., p. 416.

²² L'espressione è adoperata da P. CARNEVALE, op. ult. cit., p. 415.

²³ Sul quale si rinvia a: M. LUCIANI, *Su legalità costituzionale, legalità legale e unità dell'ordinamento*, in "Studi in onore di Gianni Ferrara", vol. II, Torino, 2005, pp. 501 e ss.

²⁴ Sul punto si ricorda la cd. dottrina Marshall, elaborata in relazione al caso *Marbury vs. Mason* del 1803, in occasione del quale la Corte Suprema statunitense, per la prima volta, inaugurando il sistema del *judicial review*, ha sancito la prevalenza della norma costituzionale sulla norma di legge ordinaria sul presupposto che "certamente coloro che hanno emanato delle costituzioni scritte, le concepiscono come *la legge sovrana e fondamentale della nazione*", corsivo aggiunto.

²⁵ In tal senso, R. ROMBOLI, *L' "obbligo" per il giudice ...*, cit., p.7.

²⁶ Si veda l'ordinanza di rimessione pubblicata nella G.U. della Repubblica n.44, prima serie speciale, dell'anno 2011.

prestati, la cui illegittimità è stata accertata *ab origine*. Non è persuasiva l'argomentazione della Corte Costituzionale secondo la quale «gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella *rimozione, sia pure solo pro futuro*, della disposizione costituzionalmente illegittima»²⁷: infatti, la parte ha agito in giudizio, ovviamente, anche per ottenere il rimborso e non solo l'eliminazione dell'imposta.

Quali conseguenze, quindi? Sicuramente in questa ipotesi potrebbe prospettarsi per l'interessato la strada dell'impugnazione per ottenere una riforma della decisione conforme alla motivazione della Corte e quindi la piena soddisfazione della propria pretesa, fino al ricorso per Cassazione per violazione di legge. A questo punto due sarebbero gli esiti dell'appello: la conferma della decisione di primo grado o il riconoscimento del rimborso. Quello più probabile è anche il più problematico: la realizzazione del diritto della parte del giudizio principale avverrebbe con tempi decisamente lunghi e spese maggiori di quelle che la parte avrebbe sopportato se la pretesa fosse stata accolta in primo grado (con conseguente violazione delle disposizioni sul giusto processo, di cui all'art. 111 della Costituzione, nonché all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e all'art. 7 della CEDU).

La seconda possibilità per il giudice *a quo* è quella di rispettare pienamente il *dispositivo* della sentenza (che è di accoglimento) e non la *motivazione*, quindi non applicare la legge incostituzionale, violando quanto previsto dalla Consulta: "disobbedienza" significativa, dal momento che, com'è noto, le decisioni della Corte non sono impugnabili in altro grado di giudizio.

L'ipotesi della violazione del giudicato costituzionale è piuttosto infrequente: il giudice si *ribella* a una pronuncia che ha efficacia *erga omnes*, vincolante anche nei confronti dei giudici "non" *a quibus* (purché si tratti di questione ancora pendente e salvo il limite della illegittimità della legge penale). In merito, emblematico è quanto affermato nella sentenza n. 49/1970 secondo la quale «come ai giudici è fatto obbligo di sospendere il giudizio provocando una pronuncia della Corte, ogni qual volta dovrebbero applicare norme di dubbia costituzionalità, così, *simmetricamente*, è *ad essi proibito applicare norme* che siano ormai state *dichiarate costituzionalmente illegittime*. Quel che - prima - era l'obbligo di sospendere e adire la Corte, diventa, - dopo - divieto di applicare: in entrambi i casi presupponendosi l'applicabilità delle norme in questione»²⁸. Stando a tali argomentazioni il giudice deve rispettare la pronuncia di accoglimento e quindi *non applicare* la norma incostituzionale. Ma come si è comportato il giudice di merito nel caso di specie, con riferimento alla sentenza n. 10/2015?²⁹

2.1. La decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia

²⁷ Corte Cost. sent. 10/2015, considerato in diritto n.7, enfasi aggiunta.

²⁸ Corte Cost. sent. 49/1970, considerato in diritto n. 3, enfasi aggiunta.

²⁹ Interessante a tal proposito è l'espressione utilizzata da A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, in www.forumcostituzionale.it, che parla di «*coesistenza tra opposti*. Da un lato, l'obbligo per il giudice di sospendere il giudizio di fronte a un dubbio rilevante di costituzionalità. Dall'altro, l'obbligo per quello stesso giudice di applicare una disposizione di legge riconosciuta incostituzionale», p. 5.

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, successivamente alla pronuncia della Corte, con la sentenza n. 217/3/15, depositata il 14/05/2015, ha assunto una posizione ben precisa rispetto alle argomentazioni della sentenza n. 10/2015: essa considera non più applicabili le disposizioni la cui illegittimità sia stata accertata (vale a dire l'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133).

Gli elementi sui quali si fonda tale pronuncia sono essenzialmente tre: letteralità del dispositivo, illegittimità della motivazione della sentenza e, infine, assenza di una norma che consenta alla Consulta di manipolare l'efficacia temporale delle proprie decisioni.

In primo luogo, viene sottolineato come il dispositivo non faccia che riportare, parafrasando, quanto previsto dall'art. 136 della Costituzione e dall'art. 30, 3° comma della l. 11 marzo 1953, n. 87, per cui «nella sua letteralità, diciamo nella sua ordinarietà redazionale, non fa pertanto sorgere dubbi al Lettore, in ordine all'applicazione, anche al caso di specie, del principio secondo cui la dichiarazione di illegittimità della norma si applica a tutte le fattispecie ancora pendenti alla data di pubblicazione della sentenza»³⁰, escludendosi che la Corte abbia esplicitato una deroga a tale principio (con conseguenti richiami ad alcuni precedenti³¹). Si afferma cioè la prevalenza del *dispositivo* sulla *motivazione*, data la loro inconciliabilità³².

Strettamente connessa alla constatazione dell'assenza di una specifica deroga è l'affermazione della «consustanzialità»³³ della non applicabilità della norma incostituzionale al giudizio *a quo* rispetto al tipo di sistema di costituzionalità del nostro ordinamento, con richiamo all'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1.³⁴

³⁰ Sent. Comm. Trib. Prov.le Reggio Emilia n. 217/3/15

³¹ Nello specifico: Corte Cost. sent. n. 266/1988, 501/1988, 50/1989, 124/1991, 416/1991.

³² Si sofferma su tale aspetto anche: A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, op. ult. cit., che con l'applicazione del c.d. principio di totalità, rileva una ulteriore "anomalia" derivante dal fatto che la sentenza n. 10/2015 si configura come una "doppia pronuncia" di rigetto per i rapporti pendenti e di accoglimento per quelli futuri. Si sofferma sulla tendenza ad interpretare il dispositivo alla luce della motivazione E. LAMARQUE, *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte Costituzionale*, op. ult. cit., pp. 206 e ss., la quale richiama la decisione delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione emessa nel 1984 che afferma tale regola sulla base di due fattori: 1) «adottando il modello della sentenza, il legislatore non può non aver inteso che fossero applicabili, in materia di interpretazione delle sentenze della Corte Costituzionale, le regole di interpretazione proprie di quel tipo di atti» con rinvio, quindi al «canone della totalità», 2) il richiamo alle modifiche introdotte dal legislatore nello stesso anno, relative al regime di pubblicazione delle decisioni costituzionali, che infatti avviene con il solo *dispositivo*. Tuttavia l'A. intende questo tipo di interpretazione solo in senso restrittivo.

³³ Sent. Comm. Trib. Prov.le Reggio Emilia, n. 217/3/15

³⁴ Si segnalano a tal proposito le note a sentenza di: F. GABRIELE e A. M. NICO, *Osservazioni "a prima lettura" sulla sentenza della corte costituzionale n. 10 del 2015: dalla illegittimità del "togliere ai ricchi per dare ai poveri" alla legittimità del "chi ha avuto, ha avuto, ha avuto...scordiamoci il passato"*, in www.rivistaaic.it, nonché M. D'AMICO, *La Corte e l'applicazione (nel giudizio a quo) della legge dichiarata incostituzionale*; R. ROMBOLI,

In ultimo, la Commissione tributaria, replicando alla memoria presentata dall'Agazia delle Entrate, sottolinea l'assenza nel nostro ordinamento del potere della Consulta di manipolare temporalmente l'efficacia della decisione di accoglimento.

Sull'esito di questa vicenda, in astratto sarebbe stato possibile prospettare due ipotesi: passaggio in giudicato della sentenza oppure impugnazione della parte soccombente (Agazia delle Entrate) per violazione del giudicato costituzionale. Quest'ultima ipotesi, tuttavia, solleva qualche perplessità, perché mancano precedenti significativi nei quali l'unico motivo di gravame sia costituito dalla violazione di una pronuncia della Corte.

3. *Il vantaggio per i giudici "non" a quibus*

È importante considerare la posizione di quei giudici che di fronte alla stessa disposizione hanno scelto di *non* sollevare la questione di legittimità costituzionale.

Le ragioni di questo comportamento possono essere molteplici: l'autorità giudiziaria ha constatato l'assenza di una delle condizioni individuate dalla legge³⁵ vale a dire *a*) la rilevanza; *b*) la non manifesta infondatezza, o ancora, *c*) perché il giudice è riuscito a individuare un'interpretazione conforme a Costituzione³⁶, oppure *d*) ha deciso di limitarsi alla sospensione del processo senza rimessione degli atti alla Consulta, attendendone la pronuncia, in applicazione dell'art. 295 c.p.c e non dell'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87³⁷.

Nel caso in cui la disposizione legislativa non sia rilevante non si pongono particolari problemi, perché la decisione della Corte Costituzionale non ha effetti sul processo in corso.

*L'“obbligo” per il giudice di applicare nel processo a quo la norma dichiarata incostituzionale ab origine: natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti; P. VERONESI, La Corte “sceglie i tempi”: sulla modulazione delle pronunce d'accoglimento dopo la sentenza n. 10/2015, tutte in www.forumcostituzionale.it, che sottolineano l'incompatibilità della limitazione temporale argomentata dalla Consulta rispetto ai caratteri di incidentalità e concretezza del giudizio costituzionale e quindi la pregiudizialità rispetto al processo a quo. Dello stesso avviso: A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, op. ult. cit., il quale parla di pregiudizialità costituzionale “in arresto cardiaco”. Di parere opposto è invece: A. ANZON DEMMING, *La Corte Costituzionale “esce allo scoperto” e limita l'efficacia retroattiva delle proprie pronunzie di accoglimento*, in www.rivistaaic.it, la quale, partendo dalla constatazione del consolidamento dell'accezione della rilevanza come astratta applicabilità, sostiene la compatibilità di questa pronuncia con il nostro sistema di giustizia costituzionale.*

³⁵ Precisamente dall'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87.

³⁶ L'interpretazione conforme è configurabile come terza condizione per sollevare la q.l.c, da quando è stata imposta dalla giurisprudenza costituzionale. Si vedano in merito: sent. 171/1986, sent. 456/1989, ord. 121/1994, ma soprattutto sent. 356/1996 per cui «in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».

³⁷ In merito ai rapporti tra art. 295 c.p.c e art. 23 della l. 87/1953 si vedano principalmente: M. D'AMICO, *Sospensione del processo e questione di costituzionalità pendente*, in Riv. Dir. Civ. 1988, pp. 75 e ss.; M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, Milano, 1957, pp. 95 e ss.

Nelle ipotesi *b)* e *c)*, assimilabili³⁸, possono presentarsi due differenti situazioni.

La prima³⁹: il giudice di merito non solleva la questione perché la ritiene non manifestamente infondata o perché accede a una interpretazione conforme e non sospende il processo, che si conclude *prima* della decisione della questione di costituzionalità da parte della Consulta, con applicazione di disposizione rivelatasi incostituzionale. In questo caso il rischio consisterebbe nel fatto che, prima che intervenga la pronuncia della Consulta, la decisione del giudice di merito passi in giudicato, ipotesi fortemente probabile considerando i lunghi tempi per la definizione del processo costituzionale; ovvero che essa sia emanata in ultimo grado, per cui la mancata proposizione della questione si tradurrebbe in un danno per le parti del processo, che avrebbero potuto beneficiare della pronuncia di accoglimento.

La seconda situazione si presenta, invece, quando la pronuncia della Corte Costituzionale interviene prima della conclusione del processo “non” *a quo*. In questo caso, la decisione di accoglimento emessa all’esito del giudizio di costituzionalità inciderebbe sull’attività del giudice di merito data la sua efficacia *erga omnes*, per cui non potrebbe applicarsi la disposizione, anche se quel giudice ha precedentemente considerato insussistente il requisito della non manifesta infondatezza. Eccoci, quindi, di fronte al paradosso della sentenza 10/2015: un giudice “non” *a quo*, e le parti di quello stesso processo, beneficerebbero degli effetti della pronuncia della Consulta. Nonostante l’*inerzia*, vale a dire nonostante l’assenza di qualsiasi attività diretta al promovimento dell’incidente di costituzionalità, paradossalmente, la decisione produrrà degli effetti, preclusi, nell’intenzione della Corte, al processo *a quo*.

Analogo discorso può farsi con riferimento all’ipotesi *d)*, nella quale si presenta la questione sulla necessità o meno da parte del giudice di merito di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale quando sia già pendente il processo costituzionale, e quindi sulla sufficienza o meno della mera sospensione in attesa della decisione.

Facendo leva sull’art. 25 della l. 11 marzo 1953, n. 87⁴⁰ il quale impone la pubblicazione dell’ordinanza di rimessione in Gazzetta Ufficiale, Gaetano Azzariti⁴¹, presidente nei primi anni di attività dell’organo di costituzionalità, ha individuato la *ratio* di tale passaggio procedurale nella notizia dell’incidente di

³⁸ Si veda in merito: O. CHESSA, *Non manifesta infondatezza versus interpretazione adeguatrice?*, in www.forumcostituzionale.it, p.5 per il quale non c’è incompatibilità tra interpretazione conforme e non manifesta infondatezza, entrambe necessarie affinché il giudice possa decidere se sia necessario o meno rimettere la questione alla Corte Costituzionale, l’A. afferma infatti che «il complesso delle operazioni che vanno sotto il nome di “interpretazione conforme” non può che precedere logicamente la valutazione di non manifesta infondatezza della q.l.c.».

³⁹ Sulla quale si sofferma anche M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, op. ult. cit., p. 132.

⁴⁰ Sul significato della pubblicazione dell’ordinanza: M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, op. ult. cit. p. 201; R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano 1985, pp. 92 e ss.

⁴¹ V. G. AZZARITI, *Discorso nella seduta inaugurale del secondo anno di attività della Corte Costituzionale*, in www.cortecostituzionale.it, p.4 e ss.

costituzionalità agli altri giudici affinché essi si trattengano dal sollevare a loro volta la stessa questione, e tale opinione ha incontrato anche il consenso di parte della dottrina⁴².

Altra opinione⁴³, in effetti rivelatasi maggioritaria, e anche poi la stessa giurisprudenza⁴⁴ evidenziano, invece, la *necessità* della sospensione⁴⁵ e di una nuova rimessione⁴⁶, principalmente per garantire alle parti dei giudizi nei quali la stessa disposizione assume rilevanza, di intervenire mediante il deposito di memorie⁴⁷ e quindi in applicazione del principio espresso dall'art. 24 della Costituzione, la cui tutela sarebbe negata con la mera sospensione.

⁴² P. CALAMANDREI, *Corte Costituzionale e autorità giudiziaria*, in Riv. dir. Proc. 1956, p. 41.

⁴³ M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, op. ult. cit., pp. 127 e ss., si veda in merito anche: G. STENDARDO, *L'eccezione ai sensi art. 23 L. 11 marzo 1953 n. 87 e l'ordinanza del giudice ordinario*, in Foro padano, 1956, IV, pp. 90 e ss.

⁴⁴ Cfr. Pretura di Gubbio, ordinanza 22 febbraio 1957, Giud. Pezzana, annotata da P. BISCARETTI DI RUFFIA in Foro it., 1957, I, 698 ss.

⁴⁵ Di diverso avviso è invece M. D'AMICO, *Sospensione del processo e questione di costituzionalità pendente*, in Riv. Dir. Civ. 1988, la quale esclude che il giudice debba sospendere *necessariamente* il processo, per l'assenza di una serie di elementi presupposti per l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c.: 1) «rapporto di subordinazione», 2) pericolo di contrasto tra giudicati 3) identità dei soggetti (pp. 86 – 87). Inoltre, l'A. evidenzia che il rapporto tra sospensione semplice e risoluzione della q.l.c. è un «rapporto di fatto», irrilevante dal punto di vista giuridico per cui «sarebbe come se un giudice sospendesse in attesa del mutamento di una legge che egli dovrebbe applicare al caso in questione» (p. 88). Con specifico riferimento alla *necessaria* sospensione con rimessione, si sostiene che la valutazione della non manifesta infondatezza da parte del giudice rappresenti «un elemento discrezionale idoneo a scalfire il carattere necessario della sospensione di cui all'art. 295 c.p.c.». La riflessione è spinta al punto da sostenere, per assurdo, la possibilità di sospensione con rimessione motivata *per relationem* (si parla di «ordinanza mascherata») con l'esistenza di un «vincolo di subordinazione» rispetto alla valutazione compiuta da un altro giudice.

⁴⁶ Si rinvia all'analisi dettagliata di M. CAPPELLETTI, *La pregiudizialità costituzionale nel processo civile*, op. ult. cit., pp. 157 e ss. in cui si definisce il nuovo ricorso, contenente riferimenti al processo costituzionale già instaurato, come una forma di «*intervento autonomo*»; ipotesi, considerata non differente da quella dell'autonomo ricorso privo di riferimenti, che *necessariamente* andrà incontro alla *riunione* delle cause (pp. 161 e ss., enfasi aggiunta).

⁴⁷ La Corte è ferma nel ritenere inammissibile l'intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio *a quo*. Si vedano: ord. 25/1956 (nella quale si parla di «inammissibilità nei giudizi di legittimità costituzionale tanto della figura del controinteressato quanto di quella dell'interventore volontario»), ord. 22/1958, 145/1973. Più recente la sent. 138/2010 nella quale si afferma «non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio *a quo*, né siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in causa e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura, avuto altresì riguardo al rilievo che l'ammissibilità dell'intervento ad opera di un terzo, titolare di un interesse soltanto analogo a quello dedotto nel giudizio principale, contrasterebbe con il carattere incidentale del detto giudizio di legittimità». Si rinvia, inoltre, a R. ROMBOLI, *Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in R. ROMBOLI (a cura di), *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008 – 2010)*, Torino, 2011, pp. 91 – 92. Per ripercorrere le molteplici pronunce adottate in tal senso dalla Corte si consiglia la consultazione delle varie edizioni di R. ROMBOLI, *Aggiornamenti in tema di processo costituzionale*. Interessante è l'analisi sul ruolo delle parti del giudizio *a quo* (spec. pp. 110 e ss.) e sull'intervento dei terzi (spec. pp. 117 e ss.) svolta in: R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano 1985, pp. 110 e ss.

Si può immaginare un'ultima ipotesi, che in effetti è assimilabile alla d), cioè quella in cui il giudizio venga instaurato dinnanzi al giudice di merito da parte dei soggetti che si siano trovati nella stessa situazione della Scat Punti Vendita Spa (quindi che abbiano pagato un tributo illegittimo), *successivamente* alla pronuncia di incostituzionalità. Anche in questo caso le parti che non hanno sollecitato l'intervento dell'organo di costituzionalità beneficerebbero degli effetti della sentenza di accoglimento senza alcuna limitazione temporale, con conseguente disparità di trattamento. Invero, l'ipotesi meriterebbe maggiori chiarimenti: andrebbero, infatti, presi in considerazione anche i termini entro i quali gli interessati possano far valere il proprio diritto al rimborso e quindi occorrerebbe verificare se, in concreto, non siano incorsi nella prescrizione dello stesso.

4. *Le conseguenze sulla tutela dei diritti: violazione del cd. giusto processo e violazione del diritto di difesa*

Si è quindi arrivati all'ultima prospettiva qui esaminata. Bisogna capire, infatti, quali siano gli *interessi*, o, meglio, i *diritti*⁴⁸ la cui tutela deve essere garantita di fronte a una situazione complessa come quella creata dalla Consulta con la sentenza n. 10/2015.

A prima vista si individuano almeno due situazioni da tutelare: da un lato, il diritto delle parti del giudizio *a quo*; dall'altro, il diritto di quei soggetti che *non* sono legittimati all'intervento nel processo costituzionale⁴⁹, ma per i quali la decisione della Corte Costituzionale produrrà effetti.

Per quanto riguarda la prima categoria di soggetti, può evidenziarsi che la limitazione dell'efficacia temporale della sentenza della Consulta non permetterebbe di ottenere il rimborso del tributo illegittimo prestatato e quindi la piena soddisfazione della pretesa giudiziale. Viene in rilievo, a tal proposito, il principio di *effettività della tutela giurisdizionale*⁵⁰. In particolare, l'interessato

⁴⁸ Per un'analisi interessante e dettagliata sui molteplici profili coinvolti, ma soprattutto sulle conseguenze del contegno dei giudici di merito nella tutela delle situazioni giuridiche soggettive si rinvia al *Paper* per il laboratorio "Veziò Crisafulli" del 24 giugno 2015: S. PARISI, *I giudici "non" a quibus e i diritti nel limbo: potere-dovere del giudice di sollevare la quaestio legitimitatis e pronunce della Corte Costituzionale*, in corso di pubblicazione su www.forumcostituzionale.it.

⁴⁹ Si rinvia alla nota n. 47 di questo lavoro.

⁵⁰ Il principio è riconosciuto a livello europeo dall'art. 13 della CEDU che si riferisce al *diritto ad un ricorso effettivo*: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali». Nel nostro ordinamento il fondamento di tale principio è nell'art. 24 della Costituzione, 1° comma, secondo il quale: «Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi». Per la dottrina si veda: G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, vol. I, Milano, 1993, pp. 273 e ss. in cui si afferma: «il vincitore deve uscire per quanto possibile indenne dalla lite, perché da un lato l'interesse del commercio giuridico richiede che i diritti e i patrimoni abbiano un valore possibilmente certo e costante...», e «la durata del processo, il tempo necessario per la definizione della lite, non deve andare a danno del diritto dell'attore; la sentenza che accoglie la domanda deve riconoscere il diritto come se ciò avvenisse nel momento stesso della domanda giudiziaria»; R. ORIANI, *Il principio di effettività della tutela giurisdizionale*, Napoli, 2008, «C'è un'esigenza indeclinabile, quella di rispettare il diritto alla durata ragionevole del processo. Potrebbe essere questo un ulteriore

agirebbe nuovamente impugnando la decisione con la quale, in applicazione del giudicato costituzionale⁵¹, non gli viene riconosciuta la tutela *piena* del proprio diritto, arrivando fino all'ultimo grado di giudizio; il tutto avverrebbe con tempi e spese che, data la legittimità della pretesa, pienamente accertata dallo stesso organo di costituzionalità, sono sicuramente lesivi di un altro principio costituzionale, riconosciuto anche a livello europeo⁵², vale a dire quello espresso nell'art. 111 Cost, che sancisce il cd. giusto processo. La parte non soddisfatta, allora, potrebbe agire per ottenere il risarcimento del danno⁵³, cui seguirebbe la condanna dell'amministrazione giudiziaria⁵⁴ con conseguenze, come può osservarsi da questa breve ricostruzione, più gravi e onerose di quelle prospettate dalla Consulta in relazione all'ipotesi di un accoglimento *pieno* della questione di costituzionalità (e questo volendo ragionare in termini *meramente economici*, cioè senza considerare i costi sotto il profilo della garanzia e della tutela dei principi fondamentali del nostro ordinamento).

A questo punto potrebbe anche prospettarsi un'ulteriore ipotesi in relazione al caso esattamente opposto, ossia qualora il giudice di merito decidesse di non rispettare la decisione della Consulta, o, meglio, la sua *motivazione*: la controparte (nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate) potrebbe agire in giudizio per ottenerne l'osservanza? Per quanto, come già anticipato precedentemente, tale congettura sia improbabile e meramente didattica⁵⁵ non può certamente escludersi: la violazione del giudicato costituzionale potrebbe configurarsi, infatti, come motivo di appello avverso la decisione emessa dal giudice di merito.

profilo del principio di effettività della tutela giurisdizionale, al quale viene continuamente collegato. Si sente ripetere giustizia ritardata uguale giustizia negata. In realtà, riguarda ogni parte del processo e non solo la parte che ha ragione, posto che il processo è fonte, per tutte, anche per quella che alla fine risulterà soccombente, di patema e di pena».

⁵¹ Sul concetto di giudicato costituzionale si rinvia a: F. DAL CANTO, *Il giudicato costituzionale nel giudizio sulle leggi*, Torino, 2002, spec. p. 27, in cui si evidenzia che «le pronunce costituzionali, in forza dell'art. 137, ult. comma, Cost., acquistano l'autorità di giudicato nel momento stesso in cui sono pronunciate, per cui ad esse deve riconoscersi una stabilità assai più elevata, giustificabile soltanto sottolineando il particolare ruolo della Corte nell'ordinamento». Si veda anche l'analisi del concetto di giudicato costituzionale in relazione agli effetti delle pronunce costituzionali e ai loro limiti soggettivi pp. 48 e ss.

⁵² Si veda: art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

⁵³ Nelle modalità definite dalla l. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. Legge Pinto, su cui si veda anche: M. BERTUZZI, *Violazione del principio della ragionevole durata del processo e diritto all'equa riparazione*, in *Giur. di merito*, fasc. 4 – 5, 2001, p. 1153, nonché D. AMADEI, *Note critiche sul procedimento per l'equa riparazione dei danni da durata irragionevole del processo*, in *Giust. Civ.*, fasc. 1, 2002, p. 29; si rammenta poi la possibilità di presentare successivamente, eventualmente, anche ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'art. 6 della CEDU.

⁵⁴ Si veda come caso emblematico: Corte Europea 1987, *Capuano c. Italia*, in *CEDU*, serie A, n. 119, che ha riconosciuto alla ricorrente un risarcimento di otto milioni di lire e che ha avviato il filone giurisprudenziale di condanne dell'Italia per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea.

⁵⁵ A conferma del fatto che l'ipotesi è effettivamente poco probabile e, quindi, che essa viene citata solo per tracciare un quadro della questione più completo, si segnala, ancora una volta, l'assenza di precedenti significativi di impugnazione di decisioni per violazione del giudicato costituzionale.

Con riferimento alle parti dei giudizi “non” *a quibus*, sulle quali inevitabilmente si rifletterebe il giudicato costituzionale, avente efficacia *erga omnes*, si evidenzia che non sarebbe possibile per questi soggetti intervenire nel processo costituzionale. I problemi si pongono specialmente per chi, pur avendo sollecitato l'incidente di costituzionalità, abbia visto rigettare la propria richiesta con ordinanza (se emessa⁵⁶) – peraltro non impugnabile⁵⁷ - da parte del giudice. Il fatto che sia possibile ripresentare l'eccezione affinché sia sollevata la questione in un diverso grado di giudizio (ex art. 24 della l. 11 marzo 1953, n. 87) non *compensa questa perdita*, poiché se la pronuncia della Consulta interviene *prima* del passaggio al diverso grado di giudizio, quando quella stessa questione verrebbe presentata alla Corte, poiché già risolta precedentemente, verrebbe decisa con la restituzione degli atti⁵⁸, senza quindi alcun esame nel merito. Si negherebbe, in sostanza, a tali soggetti la possibilità di partecipare al processo di costituzionalità allegando argomentazioni e motivazioni che potrebbero mettere in luce altri e diversi aspetti della questione già sollevata e quindi condurre ad una diversa decisione. Risulta evidente, quindi, con riferimento a tali soggetti, che la soluzione che andrebbe adottata dal giudice di merito per garantirne una piena tutela, consista nell'opportunità di sollevare *comunque* la questione di legittimità costituzionale qualora già sia pendente una avente ad oggetto la stessa disposizione legislativa⁵⁹.

** Dottoressa magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, tirocinante presso la Procura della Repubblica di Napoli-Sez. DDA.

⁵⁶ Si rinvia per la giurisprudenza di legittimità a: R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, op. ult. cit., p. 75, note 51 e 52. Per la dottrina si veda invece: C.E. TRAVERSO, *Osservazioni sul provvedimento di reiezione di una eccezione di illegittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1963, spec. p. 1301 e ss., per il quale l'emissione dell'ordinanza di reiezione può avvenire anche contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio, configurandosi l'art. 24 della l. 87/1953 come garanzia di *adeguatezza* della motivazione dell'ordinanza e non della sua necessaria esistenza, potendo il giudice anche successivamente decidere di rivedere la propria decisione e sollevare l'eccezione.

⁵⁷ Per la giurisprudenza costituzionale si vedano le decisioni riportate in: R. ROMBOLI, *Il giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti*, Milano 1985, p. 74, nota 48. Per la giurisprudenza di legittimità si indicano: Corte di cassazione, Sez. I, 12 marzo 1973, n. 675; Cass. civ., Sez. I, 10 aprile 1978, n. 1667; ma altresì Cass. 10 novembre 1981 n. 5947, Cass. 10 dicembre 1982 n. 6769, Cass. 7 aprile 1983 n. 2476; 7 giugno 1984 n. 3441; 25 giugno 1985 n. 3802; Cass. Sez. Lavoro 13 marzo, 1984 n. 1735; Cass. Sez. Lavoro 4 marzo 1986 n. 1380. Per la dottrina: V. SIMI, *I presupposti processuali del giudizio di legittimità costituzionale*, in AA. VV., *La Corte costituzionale (raccolta di studi)*, Roma, 1957, p. 134; M. ANGELICI, *Questioni in materia di ordinanza reiettiva dell'eccezione di legittimità costituzionale*, in *Giur. it.*, 1962, I, 1, p. 482.; G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, 1977, p. 110; A. PIZZORUSSO, *Garanzie costituzionali*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1981, p. 217; V. CRISAFULLI, *Lezioni di diritto costituzionale*, II, 2. *L'ordinamento costituzionale italiano. La Corte costituzionale*, Padova, 1984, p. 297.

⁵⁸ Si veda: Corte Cost. ord. 26/2009.

⁵⁹ Si rinvia ancora al *Paper* per il laboratorio “Vezio Crisafulli” del 24 giugno 2015: S. PARISI, *I giudici “non” a quibus e i diritti nel limbo: potere-dovere del giudice di sollevare la quaestio legitimitatis e pronunce della corte costituzionale*, cit., spec. paragrafi 5 e 6.